STUDIO TORDELLI-LEVRATTI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE REGINA GIOVANNA N. 9 – MILANO 20129

TEL. 02 20 43 407-02 20 49 972 – FAX 02 29 52 83 17

E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT

COD. FISC./P.IVA: 11355400158 COD. UNIVOCO TA0WO4S

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

Milano, 15 Marzo 2019

Oggetto: **fattura elettronica scartata e fattura elettronica con reverse charge interno**

La presente per riproporvi le soluzioni a due fattispecie critiche in merito ai casi in oggetto.

- **Fattura elettronica scartata dal SdI**

La fattura scartata si considera non emessa e dovrà essere trasmessa nuovamente al Sistema di Interscambio entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica dell'esito di scarto.

Qualora fosse impossibile il rinvio nei termini, si potrà procedere alternativamente come segue.

Nel caso di emissione nello stesso mese di liquidazione:

- Qualora non fosse possibile fare una nuova fattura con lo stesso numero e data del documento scartato sarà possibile emettere un nuovo documento con una nuova data e un nuovo numero che segua la progressione degli altri documenti che sono già stati inviati elettronicamente. Sarà opportuno richiamare in questo nuovo documento la precedente fattura scartata da SdI.

Nel caso di emissione in un mese successivo di liquidazione:

- Si procede all'emissione nel mese successivo di una nuova fattura con nuova data e nuovo numero progressivo volto a identificare la stessa inserita in un registro sezionale, come da esempio.

Esempio: Fattura n.2 emessa a febbraio 2019 e scartata

Si registra la fattura emessa scartata nel mese di competenza per evitare le sanzioni.

- Qualora fosse possibile riemettere nello stesso mese la fattura si può attribuire il numero progressivo del mese (esempio 22) e nuova data. Contabilmente si registra la 2 scartata, si registra anche una nota di variazione interna per stornare la fattura n.2 scartata e si registra la fattura 22 accettata al SDI, sempre nello stesso mese.
- Qualora non fosse possibile riemettere nel mese di competenza perché la liquidazione è già stata fatta, si emette nel mese successivo la fattura 2/R (si può tenere la stessa numerazione della originale perché nel sezionale non è importante il progressivo). Contabilmente, si registra la fatt. n.2 nel mese di febbraio. Si registra una nota di variazione interna nel mese successivo insieme alla fattura 2/R del sezionale.
- Qualora non si fosse registrata la fatt. n. 2 nel mese corretto si registra appena possibile ma in questo caso si applicano le sanzioni. La procedura da seguire è come sopra col sezionale.

Niente sanzioni **per tardiva emissione fattura elettronica nel primo semestre 2019; cambiano i termini di** emissione **delle fatture a partire dal 1° luglio 2019.**

Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 **le sanzioni**:

a) **non si applicano** se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;
b) **si applicano con riduzione dell'80 per cento** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo."

A partire **dal 1° luglio per emettere la fattura scartata ci saranno dieci giorni di tempo dal momento in cui si effettua l'operazione considerata.**

- **Autofattura per Reverse Charge Interno**

Come comunicato nella circolare del 19 febbraio, nel caso in oggetto vi sono due possibilità per operare. È consigliabile procedere tuttavia all'emissione di un'autofattura elettronica da inviare al SdI con tipo documento TD01. Tale fattura sarà conservata elettronicamente. Nell'autofattura si dovranno indicare i dati della fattura "originaria".
Per le fatture elettroniche con reverse charge interno di cui non si è provveduto nei termini all'emissione e trasmissione al SDI dell'autofattura, si consiglia di procedere alla conservazione analogica apponendo una marca da bollo e conservando in pdf lo stesso documento. Si ricorda però che questa procedura non rispetta la normativa relativa alla conservazione sostitutiva, pertanto potrebbe essere assoggettata a sanzione.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Tordelli-Levratti